SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 gennaio 1990, n. 79.

Regolamento recante i criteri per la deducibilità dal reddito di impresa delle spese sostenute dalle aziende produttrici di taluni farmaci per promuovere ed organizzare congressi e convegni di rilevante interesse scientifico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale ha stabilito che le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4, per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, quando hanno finalità di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari, in conformità ai criteri stabiliti dal Minitro della sanità;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1988, n. 423, con cui, in attuazione della richiamata previsione legislativa; sono stati stabiliti i criteri per la deducibilità delle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per promuovere e organizzare congressi e convegni di rilevante interesse scientifico;

Ritenuta la necessità di meglio precisare l'ambito di applicazione della disciplina di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1989 con cui è stata costituita la commissione per la valutazione delle iniziative in questione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 8 giugno 1989;

Ritenuto che, a parziale difformità del parere del Consiglio di Stato, la regolamentazione di cui trattasi debba essere riferita esclusivamente ai convegni la cui tematica presenti una relazione, anche indiretta, con i farmaci, per le motivazioni chiarite nella relazione che accompagna il presente regolamento, e che non sia necessaria una disposizione transitoria relativa alle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per congressi organizzati nel 1988, in quanto, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 423/1988, le disposizioni regolamentari dovevano trovare applicazione nei confronti dei convegni effettuati a decorrere da 28 marzo 1989;

D'intesa con il Ministro delle finanze;

Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le aziende produttrici di farmaci operanti in Italia che intendono portare in deduzione le spese indicate all'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, riguardanti farmaci di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 dello stesso art. 19 della predetta legge, devono inoltrare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, la seguente documentazione, almeno sessanta giorni prima della data fissata per la manifestazione:

1) nome, ragione sociale, codice fiscale e sede dell'azienda che organizza direttamente o finanzia in tutto o in parte il convegno o congresso scientifico. Nel caso di più aziende associate allo scopo vanno indicati i dati per ogni azienda;

2) sede e data della manifestazione;

3) destinatari dell'iniziativa;

4) oggetto della tematica del convegno, con particolare riferimento alla connessione, anche se indiretta, tra la stessa e i farmaci prodotti dall'azienda;

5) attestazione del legale rappresentante che l'azienda produce i farmaci di cui all'art. 19, comma 4, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

6) qualificazione professionale, scientifica o universitaria dei relatori;

7) preventivo di spesa per manifestazione e previsione della copertura di costi, dedotta la quota a carico dei partecipanti;

8) gli elementi per valutare il particolare valore scientifico della iniziativa;

9) impegno, congiuntamente sottoscritto e autenticato nei modi di legge, con il quale il legale rappresentante dell'azienda e l'organizzatore del convegno o congresso escludono finalità pubblicitarie o promozionali dei prodotti dell'azienda che organizza il convegno o congresso.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'art. 1 non si applica nei riguardi dei convegni effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. La documentazione indicata all'art. 1 deve riportare il visto per conferma da parte dell'associazione industriale di categoria, ove l'azienda vi risulti associata.

Art. 4.

1. La deducibilità delle spese delle iniziative indicate all'art. 1 è esclusa quando:

a) la manifestazione assuma carattere propagandistico o pubblicitario, riferibile ad uno o più farmaci dell'azienda promotrice, o risulti, comunque, in contrasto con le disposizioni del Ministero della sanità che disciplinano l'informazione scientifica sui farmaci;

b) la tematica attenga a specialità medicinale dalla cui revisione, periodicamente effettuata dal Ministero della sanità ai sensi della vigente normativa, siano emersi elementi obiettivi tali da ingenerare dubbi sul mantenimento da parte del farmaco dei requisiti di qualità, efficacia terapeutica e sicurezza, ovvero sulla rilevanza terapeutica del prodotto;

c) la manifestazione preveda oneri per spese di viaggio ovvero ospitalità gratuita a favore degli intervenuti, fatta eccezione per i relatori, nonché per gli operatori del settore qualificati.

Art. 5.

1. Il Ministero esprime la valutazione di riconoscimento dell'interesse scientifico di cui all'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base del consuntivo della manifestazione, sia in ordine ai profili di merito, sia con riguardo all'osservanza delle condizioni di cui all'art. 3. A tal fine dovrà essere trasmessa al Ministero della sanità la documentazione necessaria entro sessanta giorni dalla conclusione del convegno e comunque entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio dell'azienda richiedente.

2. La comunicazione è contestualmente trasmessa al Ministero delle finanze per quanto di competenza.

3. La valutazione di cui al comma 1 viene comunicata entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

4. Il provvedimento è definitivo.

5. L'attestazione del Ministero della sanità comprovante le spese ammesse in deduzione costituisce requisito per la deducibilità delle spese inerenti alla manifestazione dal reddito d'impresa, e deve essere allegata, a pena di indeducibilità, alla dichiarazione dei redditi.

Art. 6.

1. Tenuto conto del termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 10 settembre 1988, n. 423, per la presentazione delle domande da parte delle aziende produttrici, la disciplina di cui allo stesso decreto e al presente regolamento non si applica a convegni e congressi effettuati prima del 28 marzo 1989.

Art. 7.

1. La commissione per l'esame e la valutazione del rilevante interesse scientifico delle iniziative promozionali delle aziende produttrici di farmaci, ai fini della deducibilità delle spese indicate dall'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, costituita con decreto ministeriale 22 novembre 1989, è coadiuvata da un ufficio di segreteria e può acquisire il parere di esperti.

Art. 8.

1. La commissione delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. È abrogato il decreto ministeriale 10 settembre 1988, n. 423.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 gennaio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1990
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 199

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 14 dell'art. 19 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: «14. Le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4, per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, quando hanno finalità di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari in conformità ai criteri, stabiliti dal Ministro della sanità con proprio decreto».

— Le lettere *a)* e *b)* del comma 4 dello stesso art. 19 della legge n. 67/1988 riguardano, rispettivamente, i «farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale» e i «farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale da parte dello specialista».

— Il D.M. n. 423/1988, abrogato dall'art. 8 del presente decreto e recante lo stesso titolo, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 3 ottobre 1988.

— La legge n. 833/1978 ha istituito il Servizio sanitario nazionale.

— La legge n. 296/1958 ha istituito il Ministero della sanità.

Nota agli articoli 1 e 5:

— Per il testo dell'art. 19, comma 14, della legge n. 67/1988 e per i riferimenti alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 dello stesso articolo, si rinvia alle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— L'art. 1, comma 1, del D.M. n. 423/1988 prevedeva che le aziende farmaceutiche dovessero inviare la documentazione relativa ai convegni e congressi scientifici «almeno centosessanta giorni prima della data fissata per la manifestazione».

90G0120

DECRETO 5 marzo 1990.

Modificazione al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare — cattedra di cardiochirurgia — dell'Università degli studi di Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 3 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1989, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare — cattedra di cardiochirurgia — dell'Università degli studi di Torino;

Accertato che all'art. 3 del citato decreto è stata riportata per il dott. Di Summa Michele la qualifica di ricercatore confermato dell'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Torino;

Vista l'istanza del magnifico rettore dell'Università degli studi di Torino intesa ad ottenere l'aggiornamento della qualifica del dott. Di Summa Michele, attualmente aiuto;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della sopracitata richiesta;

Decreta:

All'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1989, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiochirurgia — dell'Università degli studi di Torino, la qualifica del dott. Di Summa Michele viene così modificata: dott. Di Summa Michele, aiuto dell'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1806

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 1990.

Termini e modalità di presentazione dell'istanza prevista dall'art. 1, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, concernente la ripresa della riscossione dei carichi tributari dovuti, per i periodi d'imposta 1985 e 1° semestre 1986, dai contribuenti residenti nelle zone delle regioni Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania colpite dagli eventi sismici dell'aprile e maggio 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 4, comma 1-*quater*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Visto l'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, che prevede che le scadenze delle rate dei ruoli di riscossione dei carichi tributari dovuti per i periodi d'imposta 1985 e primo semestre 1986 dai contribuenti residenti nelle zone della regione Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, colpite dagli eventi sismici verificatisi nei mesi di aprile e maggio 1984, debbono essere stabilite evitando che le stesse si sovrappongano alle rate relative alla riscossione dei carichi tributari dovuti dai medesimi contribuenti per il periodo d'imposta 1984;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 18 sopra citata, che prevede, per i contribuenti interessati, la possibilità di rinunciare al differimento stabilito dall'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 18, mediante la presentazione di apposita istanza con l'osservanza dei termini e delle modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

1. I contribuenti che intendono avvalersi della disposizione recata dall'art. 1, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, rinunciando al differimento previsto dal comma 1 del medesimo articolo, debbono inoltrare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza in carta semplice, mediante plico raccomandato, senza busta, diretto all'ufficio distrettuale o al centro di servizio delle imposte dirette cui sono state presentate, negli anni 1986 e 1987, le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1985 e 1986.

2. Il competente ufficio delle imposte o centro di servizio al quale perverranno le istanze prodotte dai contribuenti ai sensi del precedente comma, dovranno provvedere all'iscrizione dei carichi tributari per i quali non opera il differimento previsto dall'art. 1, comma 1, della citata legge n. 18, senza applicazione di soprattasse ed interessi, in ruoli principali ripartiti in venti rate formati e consegnati all'intendente di finanza nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 marzo 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1807

DECRETO 12 aprile 1990.

Determinazione forfettaria degli imponibili e relativa regolamentazione ai fini della liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti dall'utilizzazione di apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale, il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonché per particolari tipi di scommesse, il Ministro delle finanze può stabilire con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Avuto riguardo alla minima importanza delle attività concernenti l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento o trattenimento contemplati dal n. 6 della tariffa allegata al surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 e considerate altresì le particolari caratteristiche di funzionamento degli apparecchi in questione;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 1988, con il quale, da ultimo, sono stati fissati, per le attività di cui si tratta, gli imponibili forfettari medi, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Ravvisata l'opportunità di sostituire la disciplina di cui al richiamato decreto del 12 dicembre 1988 allo scopo di agevolare gli adempimenti dei gestori degli apparecchi da divertimento o trattenimento, consentendo anche a tali soggetti di rendere le dichiarazioni e di effettuare il pagamento dei tributi presso l'ufficio accertatore territorialmente competente in base al domicilio fiscale del dichiarante;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 dicembre 1988 e relativa regolamentazione è sostituito dal presente decreto e dall'allegata regolamentazione, che forma parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 12 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO

DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEGLI IMPONIBILI E RELATIVA REGOLAMENTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI E DEI TRIBUTI CONNESSI AGLI INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE DEI BILIARDI E APPARECCHI SIMILARI, DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI, MECCANICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITÀ INSTALLATI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO OVVERO IN CIRCOLI O ASSOCIAZIONI DI QUALUNQUE SPECIE.

A) *Apparecchi installati stabilmente.*

S'intendono tali gli apparecchi installati a cura dell'esercente nel proprio locale e che nel periodo cui si riferisce la liquidazione forfettaria dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi sono destinati ad essere utilizzati sempre presso il medesimo locale. Per i detti apparecchi, raggruppati secondo le categorie sotto specificate, si stabiliscono i seguenti imponibili forfettari medi annuali, valevoli su scala nazionale:

		Imponibile
1) Biliardi e apparecchi similari:		
con prezzi fino a L. 4.000 orarie	L.	3.500.000
con prezzi da L. 4.001 a L. 6.000 orarie	»	5.500.000
2) Apparecchi e congegni funzionanti a gettoni o a moneta di valore fino a L. 400:		
a) elettrogrammofoni	»	450.000
b) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, esclusi quelli elencati alla successiva lettera *c)*	»	1.100.000
c) biliardi e apparecchi similari, apparecchi meccanici e attrazioni per bambini con congegno a vibrazione del tipo «kiddie-rides»	»	400.000

Prima dell'installazione degli apparecchi nel locale in cui vengono utilizzati, l'esercente deve presentare alla filiale o agenzia dell'ufficio accertatore nella cui circoscrizione il locale risulta ubicato, la dichiarazione d'inizio d'attività di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Detta dichiarazione può essere resa anche per gruppi di apparecchi, sempre che installati nel medesimo locale ed in tal caso dovrà essere specificato il numero degli apparecchi ripartiti per gruppi in base alla categoria e nell'ambito della stessa con riferimento al valore del gettone o della moneta o della tariffa oraria.

Acquisita l'anzidetta dichiarazione, l'ufficio accertatore procede alla liquidazione dei tributi sulla base degli imponibili sopra determinati ed alla contestuale riscossione delle somme liquidate. Per la prosecuzione di

utilizzazione oltre il periodo indicato nella dichiarazione precedente, la presentazione della nuova dichiarazione d'inizio di attività e il pagamento dei tributi da parte dell'esercente possono avvenire entro il quinto giorno non festivo successivo a quello di scadenza della precedente dichiarazione.

L'ufficio accertatore introita le somme liquidate e rilascia quietanza, dalla quale devono in particolare risultare:

1) il nominativo ed il domicilio del soggetto d'imposta;

2) la denominazione e l'ubicazione del locale in cui è installato l'apparecchio;

3) il tipo dell'apparecchio e l'ammontare della tariffa oraria o il valore del gettone o della moneta;

4) il periodo o i periodi di apertura del locale (per le attività stagionali);

5) il periodo cui si riferisce il pagamento delle imposte;

6) l'ammontare dell'imponibile e dei relativi tributi.

Al medesimo ufficio accertatore vanno anche preventivamente comunicate le variazioni in aumento che s'intendono apportare al corrispettivo orario fissato per l'utilizzazione dei biliardi e/o al valore del gettone o della moneta. Detto ufficio, effettuata le nuova liquidazione dei tributi, incassa le maggiori somme dovute e rilascia una quietanza integrativa, che deve essere allegata a quella rilasciata al momento iniziale del periodo di forfettizzazione.

In difetto della dichiarazione d'inizio d'attività, il forfait ha inizio dal primo giorno del mese in cui l'apparecchio risulta installato nel locale. Nel caso si rendono applicabili la sanzione di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, commisurata all'imposta relativa al periodo compreso tra la data d'inizio del forfait e l'ultimo giorno del mese in cui è stata accertata l'infrazione e quella di cui all'art. 35 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.

L'omissione della comunicazione della variazione in aumento della tariffa oraria o del valore del gettone o della moneta comporta la revisione da parte dell'ufficio accertatore della liquidazione in precedenza operata sin dall'inizio del periodo di forfettizzazione. Le maggiori somme liquidate, entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso di liquidazione, devono essere pagate dall'esercente, a suo carico del quale è altresì applicabile la sanzione di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, commisurata alla differenza delle imposte liquidate per il periodo compreso tra l'inizio del forfait e la rettifica operata, nonché la sanzione di cui all'art. 35.

La quietanza attestante il pagamento dei tributi deve essere conservata nel luogo ove è installato l'apparecchio per i controlli degli organi competenti. La mancata esibizione di detta quietanza è sanzionabile ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.

B) *Apparecchi installati con carattere di mobilità.*

S'intendono tali gli apparecchi installati da un soggetto (in seguito denominato gestore) diverso dall'esercente il locale nel quale l'apparecchio è collocato e che nel periodo cui si riferisce la liquidazione forfettaria dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi possono essere trasferiti in luoghi diversi.

S'intendono, altresì, installati con carattere di mobilità gli apparecchi collocati dal gestore in proprie sale di attrazioni, a condizione che gli apparecchi, nel corso del periodo di validità della forfettizzazione, vengano trasferiti ed utilizzati in altro locale. Per gli apparecchi non trasferiti nel corso del periodo dovrà procedersi a nuova liquidazione dei tributi sulla base degli imponibili di cui alla precedente lettera *A)*, con l'applicazione degli interessi maturati.

Tenuto conto che il carattere di mobilità degli apparecchi comporta interruzioni di utilizzazione, si stabiliscono, per le categorie di apparecchi sottoelencate, gli imponibili forfettari medi annuali appresso indicati, valevoli su scala nazionale:

		Imponibile
1) Biliardi e apparecchi similari:		
con prezzi fino a L. 4.000 orarie	L.	3.200.000
con prezzi da L. 4.001 a L. 6.000 orarie	»	5.000.000
2) Apparecchi e congegni funzionanti a gettone o moneta di valore fino a L. 400:		
a) elettrogrammofoni	»	400.000
b) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, esclusi quelli elencati alla successiva lettera *c)*	»	1.000.000
c) biliardi e apparecchi similari, apparecchi meccanici ed attrazioni per bambini con congegno a vibrazione del tipo «kiddie-rides»	»	350.000

Prima dell'installazione degli apparecchi nel locale in cui vengono utilizzati o della scadenza del periodo di utilizzazione risultante dalla precedente dichiarazione d'inizio d'attività, il gestore deve presentare o rinnovare alla filiale o agenzia dell'ufficio accertatore nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio fiscale, la dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972. Detta dichiarazione può essere resa anche per gruppi di apparecchi; in tal caso, dovrà essere specificato il numero degli apparecchi ripartiti per gruppi in base alla categoria e nell'ambito della stessa con riferimento all'ammontare della tariffa oraria o al valore del gettone o della moneta, il luogo di iniziale installazione e il nominativo del detentore. Quest'ultimo deve allegare il duplo della dichiarazione a corredo dell'istanza diretta alla competente autorità per il rilascio della prescritta autorizzazione.

Per gli apparecchi installati nel territorio della regione siciliana da gestori non aventi domicilio fiscale in comuni della Sicilia, la dichiarazione d'inizio d'attività deve essere resa alla filiale o agenzia dell'ufficio accertatore nella cui circoscrizione si trova il locale ove l'apparecchio sarà utilizzato; egualmente alla filiale o agenzia dell'ufficio accertatore nella cui circoscrizione si trova il locale presso

il quale l'apparecchio sarà installato dovrà essere presentata la predetta dichiarazione, nel caso in cui il gestore abbia il domicilio fiscale in comuni della Sicilia e il predetto locale si trovi invece ubicato fuori del territorio della regione siciliana.

La liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi è effettuata dallo stesso ufficio che ha ricevuto la dichiarazione d'inizio d'attività, sulla base dell'ammontare degli imponibili come sopra stabiliti, con decorrenza dal primo giorno del mese solare in cui l'attività ha inizio. L'ammontare dei tributi liquidati va comunicato al gestore, il quale ne deve effettuare il pagamento in unica soluzione, presso il medesimo ufficio:

per i casi di prima installazione, prima che l'apparecchio venga installato nel locale di utilizzazione;

per le prosecuzioni di utilizzazione oltre il periodo indicato nella dichiarazione precedente, entro il ventesimo giorno non festivo successivo a quello di presentazione della nuova dichiarazione d'inizio di attività.

Con il pagamento all'ufficio accertatore dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi da parte del gestore, il rapporto tributario relativo a tali tributi si esaurisce totalmente anche nei riguardi dell'esercente il locale ove l'apparecchio risulta collocato.

La quietanza attestante il pagamento delle imposte deve essere rilasciata per ciascun apparecchio in duplice esemplare: uno va custodito dal gestore; l'altro, di colore giallo — unico a valere quale prova dell'avvenuto pagamento — deve essere conservato nel luogo in cui l'apparecchio è installato, per i controlli da parte degli organi competenti.

In particolare su tale quietanza dovranno risultare:

1) il nominativo e il domicilio del gestore;

2) il tipo di apparecchio e l'ammontare della tariffa oraria o il valore del gettone o della moneta;

3) il periodo o i periodi di apertura del locale (per le attività stagionali);

4) il periodo cui si riferisce il pagamento delle imposte;

5) l'ammontare dell'imponibile e dei relativi tributi;

6) la denominazione e l'ubicazione del locale della prima e delle successive installazioni dell'apparecchio, con l'indicazione, per ciascuna installazione, della data d'inizio e del nominativo del titolare dell'esercizio.

I dati relativi alla denominazione ed ubicazione del locale e della data di nuova installazione, nel caso di trasferimento dell'apparecchio, devono essere aggiornati, a cura del gestore, sui due esemplari della quietanza, prima della nuova installazione. Il gestore dovrà poi presentare all'ufficio accertatore presso il quale ha inoltrato la dichiarazione d'inizio di attività, entro il primo giorno non festivo successivo ad ogni trimestre solare, un elenco dei trasferimenti di apparecchi effettuati in tale periodo; l'elenco può essere inviato anche a mezzo lettera reccomandata e in tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Al medesimo ufficio vanno anche preventivamente comunicate le variazioni in aumento che s'intendono apportare al corrispettivo orario o al valore del gettone o della moneta. Detto ufficio, effettuata la nuova liquidazione dei tributi, incassa le maggiori somme dovute e rilascia una quietanza integrativa, che deve essere allegata a quella rilasciata al momento iniziale del periodo di forfettizzazione.

La omissione della comunicazione della variazione in aumento della tariffa oraria o del valore del gettone o della moneta comporta la revisione da parte dell'ufficio accertatore della liquidazione in precedenza operata sin dall'inizio del periodo di forfetizzazione. Le maggiori somme liquidate devono essere pagate dal gestore entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso di liquidazione; a suo carico è altresì applicabile la sanzione di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 commisurata alla differenza delle imposte liquidate per il periodo compreso tra l'inizio del forfait e la rettifica operata, nonché la sanzione di cui all'art. 35.

Gli apparecchi devono essere sempre accompagnati dalla relativa quietanza attestante l'effettuato pagamento dei tributi dovuti. Per i periodi d'imposta successivi a quello di prima installazione è tuttavia consentito che la sostituzione della vecchia con la nuova quietanza avvenga nei quindici giorni successivi a quello di scadenza del termine di pagamento.

Nel caso in cui agli organi di accertamento non sia consentito l'immediato controllo della quietanza o questa non risulti aggiornata con l'indicazione del locale in cui l'apparecchio si trova, a carico del detentore del medesimo si applicano i tributi secondo le determinazioni e la regolamentazione dettate alla precedente lettera *A)* riguardante gli apparecchi installati stabilmente, con l'irrogazione delle sanzioni ivi richiamate. Qualora dalla successiva esibizione della quietanza risulti che l'apparecchio per il quale è stata rilasciata è rimasto sempre nel luogo di prima installazione o risulti installato nel locale per il quale è già stato comunicato all'ufficio accertatore il trasferimento nei modi e termini sopra stabiliti, per la tardiva esibizione del documento è applicabile esclusivamente la pena pecuniaria di cui al citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, a carico del gestore.

Norme generali.

Qualora per l'utilizzazione dei biliardi e apparecchi similari siano fissati prezzi superiori a L. 6.000 orarie, gli imponibili fissati alle lettere *A)* e *B)* in relazione a detta quota oraria devono essere maggiorati del 10% per ogni aumento di prezzo orario di L. 3.000 o frazione; per gli apparecchi e congegni funzionanti a gettone o moneta, ove per la loro utilizzazione siano richiesti gettoni o monete di valore superiore a L. 400, gli imponibili fissati alle lettere *A)* e *B)* in corrispondenza al detto importo devono essere maggiorati del 10% per ogni aumento del valore del gettone o della moneta di L. 100 o frazione.

Nel caso di utilizzazione di apparecchi con pluralità di prezzi, per la determinazione dell'imponibile si fa riferimento al prezzo più elevato diminuito del 20%. L'imponibile così determinato non può risultare minore di quello previsto in relazione al prezzo di utilizzazione immediatamente inferiore a quello massimo praticato e comunque mai inferiore a quello stabilito per il prezzo unitario di utilizzazione, che non può mai considerarsi inferiore a L. 400, maggiorate del 20%. Per quegli apparecchi utilizzabili sia da un singolo giocatore sia in

comune e contemporaneamente da più giocatori, previo inserimento da parte di ciascuno di un gettone o di moneta, l'imponibile è determinato in relazione al singolo prezzo praticato, con un aumento del 10% per ogni posto di gioco oltre il primo.

Ove la normale utilizzazione degli apparecchi semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità, dei biliardi e apparecchi similari e degli apparecchi meccanici di cui alla lettera *A)*, n. 2), avvenga con monete o gettoni di valore fino a L. 100, i relativi imponibili forfetari sono pari a 1/2 di quelli fissati in corrispondenza delle utilizzazioni con gettoni o monete di valore fino a L. 400.

Per i biliardi e apparecchi similari e per gli apparecchi e congegni installati in sale ricreative delle amministrazioni militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco si applicano gli imponibili nella misura fissata alla lettera *B)*, ridotti ad un terzo. Ove i predetti apparecchi, nel corso del periodo cui si riferisce la liquidazione forfettaria vengano trasferiti in luoghi diversi, prima che tale trasferimento avvenga, il gestore dovrà darne comunicazione all'ufficio accertatore, il quale procederà alla nuova liquidazione dei tributi dovuti per il periodo dal primo giorno del mese di trasferimento alla conclusione del periodo di forfetizzazione in rapporto all'imponibile stabilito in misura intera e alla riscossione dei tributi stessi, rilasciando quietanza integrativa che il gestore dovrà allegare a quella rilasciata al momento iniziale del periodo di forfetizzazione.

Per i biliardi e apparecchi similari e per gli apparecchi e congegni installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili nella misura fissata alla lettera *A)*, ridotti ad un terzo. Ai fini della presente regolamentazione si considerano stagionali le attività svolte in locali che nell'anno cui si riferisce la determinazione forfettaria restano chiusi per almeno sei mesi. Per tali apparecchi vale la regolamentazione sub *A)* o quella sub *B)* a seconda che risultino installati nel locale dall'esercente o dal gestore; di detti apparecchi, nel corso dell'anno, non ne è consentito, però, in ogni caso, il trasferimento in altro locale.

Nelle sale di attrazione aperte al pubblico l'intero anno possono collocarsi per periodi semestrali ulteriori apparecchi delle categorie già esistenti, in misura non superiore al 50% di questi. Per tali apparecchi la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi viene effettuata sulla base della metà degli imponibili stabiliti per i corrispondenti tipi di apparecchi indicati alla lett. *A)* maggiorati del 20%. A tal fine, prima dell'installazione degli apparecchi deve essere presentata al competente ufficio accertatore apposita integrazione della dichiarazione d'inizio d'attività, con il contestuale pagamento dei tributi dovuti.

L'ufficio accertatore può consentire il pagamento dei tributi dovuti sull'imponibile annuo in due rate semestrali, con decorrenza dal primo giorno di un qualsiasi trimestre solare. Qualora la richiesta di pagamento in forma frazionata decorra da un mese antecedente quello iniziale di uno dei trimestri solari, insieme alla prima rata devono essere corrisposti tanti dodicesimi delle imposte annue dovute per quanti sono i mesi che precedono l'inizio dell'anzidetto trimestre. In tale ipotesi l'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, potrà chiedere che venga prestata garanzia idonea ad assicurare il pagamento dell'intero ammontare delle imposte.

I soggetti per i quali risulta prestata la detta garanzia, per i periodi annuali d'imposta successivi a quello di prima installazione dei menzionati apparecchi, possono presentare la dichiarazione d'inizio d'attività ed effettuare contestualmente il pagamento della prima rata dei tributi dovuti entro il ventesimo giorno successivo non festivo a quello di scadenza del periodo precedente. Il pagamento della seconda rata deve essere effettuato entro il ventesimo giorno non festivo successivo a quello di scadenza della prima rata.

Nei detti periodi conserva validità la quietanza del precedente pagamento.

In caso di mancato pagamento della seconda rata l'ufficio accertatore, avvalendosi della garanzia in essere, procederà all'incasso dell'importo non corrisposto nei confronti del terzo garante, facendo constare nella quietanza il pagamento per conto.

Nel caso di cessazione dell'attività del locale presso cui l'apparecchio è installato, limitatamente alle ipotesi regolate sotto la lettera *A)* o qualora l'utilizzazione dell'apparecchio venga meno per distruzione — da comprovarsi con idonea documentazione — o per provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa, l'esercente o il gestore potrà inoltrare alla competente intendenza di finanza domanda di rimborso e/o di esonero dal versamento della rata ancora da corrispondere.

I soggetti che, in forza del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, non intendano aderire alla liquidazione dell'imposta spettacoli sulla base degli imponibili forfetari sopra precisati debbono darne comunicazione scritta all'ufficio accertatore, ai fini dell'accertamento in base a dichiarazione d'incasso. In tale eventualità l'ufficio accertatore potrà apporre idonei sigilli ai dispositivi di raccolta dei gettoni o monete e fissare periodiche cadenze per il conteggio degli introiti conseguiti da riportare nella dichiarazione d'incasso del contribuente.

Restano valide fino alle rispettive scadenze le liquidazioni forfettarie già affettuate alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione.

90A1808

DECRETO 12 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

dal 2 gennaio al 22 febbraio 1990: ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma, a causa dell'assorbimento di parte dei servizi dell'ufficio del registro atti giudiziari di Roma;

in data 27 e 28 febbraio 1990: ufficio del registro di Sciacca, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 2 e 3 marzo 1990: uffici del registro successioni, bollo e demanio, atti privati, atti pubblici di Palermo, per la disinfestazione dei locali dei detti uffici;

in data 10 marzo 1990: ufficio del registro atti pubblici di Bologna, per la disinfestazione dei locali di detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro è accertato come segue:

DAL 2 GENNAIO AL 22 FEBBRAIO 1990

Regione Lazio:

ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma.

IN DATA 27 e 28 FEBBRAIO 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Sciacca.

IN DATA 2 e 3 MARZO 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro successioni di Palermo;
ufficio del registro bollo e demanio di Palermo;
ufficio del registro atti privati di Palermo;
ufficio del registro atti pubblici di Palermo.

IN DATA 10 MARZO 1990

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti pubblici di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1826

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 marzo 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 27 marzo 1990, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «Certificati», al tasso d'interesse del 12% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 5 anni con inizio il 27 marzo 1990 e scadenza il 27 marzo 1995.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0.6242	marco tedesco
1.332	franco francese
0.08784	lira sterlina
151.8	lire italiane
0.2198	fiorino olandese
3.301	franchi belgi
6.885	pesetas spagnole
0.130	franco lussemburghese
0.1976	còrona danese
0.008552	sterlina irlandese
1.440	dracma greca
1.393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero;

I certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, qualora circolanti all'estero, dovranno recare la stampigliatura «pagabile all'estero» apposta su richiesta di una «banca abilitata» avanzata per conto dell'interessato.

I certificati di pertinenza di non residenti possono essere altresì versati nei conti di deposito della gestione centralizzata istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché negli appositi conti di deposito della gestione medesima, accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Nei depositi intestati ai due enti internazionali possono essere versate, all'atto della sottoscrizione, le ricevute provvisorie rilasciate alle «banche abilitate» a fronte delle operazioni di non residenti regolare in ECU.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la divisione e la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti in lire italiane dovrà essere effettuato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito.

Le «banche abilitate» consorziate sono altresì facoltizzate a regolare direttamente in ECU i titoli sottoscritti dagli operatori non residenti.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 27 marzo 1995 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura del 12% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12.50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 27 marzo di ciascun anno a partire dal 1991 e sino al 1995. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 27 marzo di ciascun anno dal 1991 al 1995.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati di pertinenza di non residenti, e custoditi nei conti di deposito della gestione centralizzata in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il riborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima e sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero» e circolanti all'estero i suddetti pagamenti verranno effettuati all'estero in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui al successivo art. 11.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Per i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui al terzo comma del precedente art. 7 le «banche abilitate» consorziate provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia, l'ammontare di ECU pari al nominale dei CTE medesimi non oltre il giorno per la parità di cambio lira/ECU stabilito al secondo comma dello stesso art. 7 per il regolamento in lire italiane.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 27 al 28 marzo 1990 compreso, salvo chiusura anticipata, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 28 marzo 1990, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, e senza corresponsione dei dietimi di interesse:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 23 marzo 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 26 marzo 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sulla parte inferiore dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1991 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1990
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 149

90A1791

DECRETO 22 marzo 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° marzo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubbblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 192224 in data 21 febbraio 1990, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, con godimento 1° marzo 1990, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi, interamente sottoscritti;

Visto il proprio decreto n. 192292 in data 6 marzo 1990, con cui è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° marzo 1990, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 8.000 miliardi.

Art. 2.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 aprile 1990 e termineranno il successivo giorno 4, salvo chiusura anticipata e conseguente riparto.

I sottoscrittori dovranno corrispondere i dietimi di interesse dal 1° marzo 1990 al giorno dell'effettiva sottoscrizione.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1990, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 547.980.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme le condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 21 febbraio 1990, fatta eccezione per il versamento dell'importo e relativi dietemi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia entro il 27 aprile 1990, con un bonifico di tre giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1990
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 243

90A1805

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 aprile 1990.

Autorizzazione a «La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», in Genova, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, rilasciate a «La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», con sede in Genova;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1988, con il quale la suddetta impresa è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista la domanda in data 27 aprile 1989 della predetta Società diretta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio, nel territorio della Repubblica italiana, dell'attività assicurativa nel ramo «perdite pecuniarie di vario genere», limitatamente ai rischi relativi all'occupazione;

Vista la lettera in data 21 novembre 1989, n. 931372, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 febbraio 1990;

Decreta:

«La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», con sede in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio, nel territorio della Repubblica italiana, dell'attività assicurativa al ramo «perdite pecuniarie di vario genere» limitatamente ai rischi relativi all'occupazione.

La presente autorizzazione è limitata all'ipotesi in cui i rischi compresi nel ramo suddetto risultino in abbinamento ai rischi del ramo «tutela giudiziaria», già autorizzato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1809

DECRETO 6 aprile 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Reno, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione di esercizio delle attività fiduciaria e di revisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985 con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 43, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggetti alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 97 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 1116 del 28 settembre-4 ottobre 1989 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Reno - Società fiduciaria e di partecipazione, con sede in Roma, via Cassia, 2101;

Considerato che la S.p.a. Reno, con sede in Roma, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera *c)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Reno, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Reno, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1810

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesta l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria ad indirizzo chirurgico;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 aprile 1989, per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria ad indirizzo chirurgico;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria ad indirizzo chirurgico, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria ad indirizzo chirurgico

Art. 179. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, con particolare riferimento alla chirurgia, alla cardiochirurgia ed alle connesse metodiche di circolazione extracorporea del sangue.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria.

Art. 180. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti.

Art. 181. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 182. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e della valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 183. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana (*);
fisiologia umana (*);
farmacologia (*);
anestesiologia (*);
nozioni di tecnologie biomediche (*);
nozioni di patologia clinica.

2° Anno:

nozioni di cardiologia e di angiologia;
nozioni di anestesia e rianimazione;
nozioni di fisiopatologia respiratoria;
nozioni di cardioangiochirurgia;
nozioni di nefrologia;
tecniche di perfusione extracorporea.

3° Anno:

nozioni di cardioangiochirurgia;
nozioni di elettrostimolazione cardiaca;
nozioni di neurologia;
nozioni di medicina legale (*);
tecniche di perfusione extracorporea.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 184. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

chirurgia toracica e cardiovascolare sala operatoria;
cardiologia;
servizio di calcolo.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 185. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico applicativa assegnato almeno 6 mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 29 agosto 1989

Il rettore: BERLINGUER

90A1811

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicato del Presidente della Camera dei deputati concernente la pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1988.

Il Presidente della Camera dei deputati rende noto di avere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia i bilanci finanziari consuntivi dei partici politici per l'anno 1988 e le annesse relazioni, nonché il rapporto del comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, per la pubblicazione nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 10 maggio 1990, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

90A1672

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 12 aprile 1990:

Castellana Giuseppe, notaio in Perugia, è trasferito nel comune di Colle di Val d'Elsa, distretto notarile di Siena, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Salaris Gian Luigi, notaio residente nel comune di Mantova è strasferito nel comune di Sassuolo, distretto notarile di Modena, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

90A1813

Conferimento di diplomi «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 è stato conferito alla memoria della dott.ssa Aurora Caiazzo il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro al figlio sig. Antonio Amoroso.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 è stato conferito al dott. Francario Luigi il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale», con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

90A1814

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 28 marzo 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cooperativa dipendenti ospedalieri di Chivasso» a responsabilità limitata, con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito Penazzo in data 5 dicembre 1972, rep. 102920, reg. soc. 328/73, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Favorita», con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito Ferreri in data 21 marzo 1964, rep. 20418, reg. soc. 468/64, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa case economiche ferrovieri La Piemontese Chivasso» a responsabilità limitata, con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito Penazzo in data 5 maggio 1948, rep. 2553/787, reg. soc. 301/48, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Primula - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito Vallania in data 16 novembre 1979, rep. 160145, reg. soc. 125/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a responsabilità limitata Albatros», con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito Vallania in data 14 novembre 1969, rep. 61571, reg. soc. 1225/69, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Clara società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito Vallania in data 22 novembre 1979, rep. 160287, reg. soc. 126/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «L'Edile a r.l.», con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito Vallania in data 8 aprile 1980, rep. 163627, reg. soc. 2123/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «C.C.C. - Consorzio cooperative Chivassesi» a responsabilità limitata, con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito Vallania in data 17 dicembre 1979, rep. 160910, reg. soc. 160/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «San Pietro - Società a responsabilità limitata», con sede in Ciriè (Torino), costituita per rogito Poma in data 21 giugno 1963, rep. 26144/2022, reg. soc. 2040/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Primula Rossa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ciriè (Torino), costituita per rogito Levrero Vigliani in data 6 maggio 1971, rep. 2989/516, reg. soc. 778/71, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Fiordaliso - Collegno» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 1° agosto 1963, rep. 17076, reg. soc. 1475/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Valle Dora a responsabilità limitata», con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Dell'Arte in data 22 dicembre 1958, rep. 27643, reg. soc. 96/59, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Valle Susa, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Castelli in data 2 marzo 1963, rep. 113904, reg. soc. 720/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Il Tetto - Collegno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 29 ottobre 1963, rep. 18201, reg. soc. 23/64, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice residenziale XXV Aprile - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Dell'Arte in data 22 gennaio 1964, rep. 48554, reg. soc. 220/64, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Montestella-Collegno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Vicario in data 7 aprile 1964, rep. 59151, reg. soc. 184/64, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Europa a responsabilità limitata», con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Vallania in data 7 novembre 1963, rep. 6535, reg. soc. 2205/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Luna 1° - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 3 giugno 1963, rep. 16548, reg. soc. 1311/64, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice La Certosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 11 maggio 1963, rep. 16436, reg. soc. 1110/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Collegno 2° - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 23 marzo 1963, rep. 16166, reg. soc. 946/63, tribunale di Torino;

società cooperativa agricola «Consorzio utenti della Bealera irrigatoria di Villa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Coazze (Torino), costituita per rogito Paglieri in data 14 gennaio 1962, rep. 17928/8069, reg. soc. 114/62, tribunale di Torino;

società cooperativa agricola «Consorzio per l'acquedotto rurale di Coazze, frazione Cervelli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Coazze (Torino), costituita per rogito Teppati in data 17 aprile 1955, rep. 6884, reg. soc. 330/55, tribunale di Torino;

società cooperativa agricola «Consorzio piccoli proprietari della Valle, frazione Rosa di Coazze - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Coazze (Torino), costituita per rogito Paglieri in data 14 febbraio 1960, rep. 17139/7538, reg. soc. 197/60, tribunale di Torino;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di produzione e consumo di Cumiana a responsabilità limitata», con sede in Cumiana (Torino), costituita per rogito Appendini in data 10 settembre 1950, rep. 15224, reg. soc. 113/50, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Amica a responsabilità limitata», con sede in Cuorgnè (Torino), costituita per rogito Liore in data 20 novembre 1969, rep. 2053, reg. soc. 1306/69, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «La Fortuna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cuorgnè (Torino), costituita per rogito Podio in data 9 dicembre 1970, rep. 101, reg. soc. 1536/70, tribunale di Ivrea;

società cooperativa agricola «Consorzio strada Garat - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giaveno (Torino), costituita per rogito Teppati in data 10 luglio 1955, rep. 7028, reg. soc. 529/55, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Indipendenti fra ambulanti ortofrutticoli - Torino C.I.A.O.T. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Carlo Paola in data 2 dicembre 1958, rep. 17745, reg. soc. 34, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Santa Rita da Cascia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Poma in data 6 marzo 1963, rep. 21746/1797, reg. soc. 492, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «S. Gabriele» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Fissore in data 2 luglio 1963, rep. 31701/11715, reg. soc. 1273, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice C.I.D.A.B.S. - Cooperativa impiegati dipendenti agenzie Banco di Sicilia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 7 agosto 1963, rep. 17146, reg. soc. 1476, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo C - Zona 5 nord 118» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 4 ottobre 1979 rep. 96588, reg. soc. 3212/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo C - Zona 1 sud-est 126» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 24 ottobre 1979, rep. 97421, reg. soc. 3410/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Monviso officina A.T.M.» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 24 luglio 1963, rep. 16946, reg. soc. 1474, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Eridania» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 settembre 1963, rep. 11781, reg. soc. 1506, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Case popolari - Primavera - dipendenti microtecnica» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 22 febbraio 1963, rep. 86631, reg. soc. 507/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Tirreno» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 19 febbraio 1963, rep. 76589 reg. soc. 479/63, tribunale Torino;

società cooperativa edilizia «Rocciamelone» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Chianele in data 9 maggio 1958, rep. 9126, reg. soc. 360, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Amministrazione stabili» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito De Feo in data 18 dicembre 1980, rep. 212851 reg. soc. 744/81, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Ex internati gruppo A» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 11 settembre 1953, rep. 424 71 reg. soc. 919, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Edile Torinese» a r.l., con sede in Torino costituita per rogito Grassi Reverdini in data 8 aprile 1953, rep. 50796, reg. soc. 489/53, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Edile Subalpina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Santoro in data 10 aprile 1953, rep. 29929, reg. soc. 421/53, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Giornalisti Gazzetta Sera» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Astore in data 1° aprile 1953, rep. 28911 13321, reg. soc. 413/53, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Subalpina - fra giornalisti professionisti» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bourlot in data 23 giugno 1950, rep. 5747, reg. soc. 521, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Vittoria» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Picco in data 27 novembre 1971, rep. 44514, reg. soc. 1200/71, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Mughetto» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 7 giugno 1972, rep. 17886, reg. soc. 679, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Giove» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 7 settembre 1963, rep. 11808 1238, reg. soc. 1552/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «To 18» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Gardini in data 18 settembre 1963, rep. 17305/1676, reg. soc. 1812, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Spes» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Gardini in data 23 settembre 1963, rep. 17336/1691, reg. soc. 1809, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Il Tetto», a r.l. con sede in Torino, costituita per rogito Perron Cabus in data 23 settembre 1963, rep. 23543, reg. soc. 1712, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Senese» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 18 settembre 1963, rep. 11958-1286, reg. soc. 1661, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Giustino Fortunato», a.r.l. con sede in Torino, costituita per rogito Annese in data 25 settembre 1963, rep. 4233, reg. soc. 1667, tribunale di Torino;

società cooperativa «La Cadore» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 23 settembre 1963, rep. 12073-1335, reg. soc. 1826/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Elisabetta II a r.l.», con sede in Cuneo, costituita per rogito Siffredi in data 20 gennaio 1983, rep. 21958, reg. soc. 4854, tribunale di Cuneo;

società cooperativa edilizia «Ginestra a r.l.», con sede in Cuneo, costituita per rogito Bollati in data 15 novembre 1978, rep. 47210, reg. soc. 3565, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Don Bosco a r.l.», con sede in Cuneo, costituita per rogito Cavallo in data 3 ottobre 1963, rep. 10280, reg. soc. 2238, tribunale di Cuneo;

società cooperativa edilizia «Edilizia autonoma 1ª a r.l.», con sede in Cuneo, costituita per rogito Saroldi in data 3 maggio 1984, rep. 12610, reg. soc. 5232, tribunale di Cuneo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Studio Gamma - Tecnici associati» a r.l., con sede in Ceva (Cuneo), costituita per rogito Pittaluga in data 10 gennaio 1980, rep. 62222, reg. soc. 1505, tribunale di Mondovì;

società cooperativa edilizia «Sala Rossa» a r.l., con sede in Fossano (Cuneo), costituita per rogito Ferma in data 26 marzo 1972, rep. 18115/3202, reg. soc. 2647, tribunale di Cuneo;

società cooperativa edilizia «Lavoratori mantesi» a r.l., con sede in Manta (Cuneo), costituita per rogito Bonanno in data 20 gennaio 1972, rep. 3314, reg. soc. 943, tribunale di Saluzzo;

società cooperativa edilizia «Il Quadrifoglio» a r.l., con sede in Pagno (Cuneo), costuita per rogito Turturici in data 30 marzo 1985, rep. 18372, reg. soc. 2524, tribunale di Saluzzo;

società cooperativa agricola «Santostefanese» a r.l., con sede in Santo Stefano Belbo (Cuneo), costituita per rogito Bertelli in data 4 maggio 1975, rep. 38008, reg. soc. 1901, tribunale di Alba;

società cooperativa edilizia «Domus 81» a r.l., con sede in Savigliano (Cuneo), costituita per rogito Saroldi in data 7 luglio 1981, rep. 6167, rep. soc. 1722, tribunale di Saluzzo;

società cooperativa edilizia «Taurinense» a r.l., con sede in Venasca (Cuneo), costituita per rogito Vuscisi in data 16 dicembre 1976, rep. 196573, reg. soc. 1896, tribunale di Saluzzo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Agri-Future - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Belveglio (Asti), costituita per rogito Ribezzi in data 11 febbraio 1985, rep. 48982, reg. soc. 4927, tribunale di Asti;

società cooperativa di consumo «C.A.M.A. - Cooperativa associati macellai astigiani» a r.l., con sede in Asti, costituita per rogito Girino in data 26 aprile 1976, rep. 10881, reg. soc. 2679, tribunale di Asti;

società cooperativa edilizia «Lisa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Asti, costituita per rogito Marchetti in data 26 novembre 1973, rep. 8825, reg. soc. 2399, tribunale di Asti;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio Alfieri» a r.l., con sede in Asti, costituita per rogito Giazzi in data 31 gennaio 1965, rep. 21011, reg. soc. 1829, tribunale di Asti;

società cooperativa «La Zolla» a r.l., con sede in Agliano d'Asti (Asti), costituita per rogito Serra in data 26 gennaio 1980, rep. 28029, reg. soc. 3324, tribunale di Asti;

società cooperativa di produzione e lavoro «Erdgas» a r.l., con sede in Nizza Monferrato (Asti), costituita per rogito Garbarino in data 31 maggio 1979, rep. 479, reg. soc. 1092, tribunale di Acqui Terme.

90A1801

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «La Panoramica», in Villa S. Giovanni

Con decreto ministeriale 16 marzo 1990, e fino all'11 novembre 1990, è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «La Panoramica», con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), costituita il 23 marzo 1963 a rogito notaio Giuseppe Macri, il rag. Salvatore Crupi in sostituzione del dott. Vincenzo Ermocida, dimissionario.

90A1816

MINISTERO DELLA SANITÀ

Decadenza di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali n. 1 D e 2 D, datati 26 marzo 1990, è stata disposta la decadenza della registrazione delle specialità medicinali per uso umano sottospecificate, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

Dramion - 40 compresse da 80 mg (codice 023617018), registrata a nome della ditta Maggioni Winthrop, sita in Milano. (Decreto di decadenza n. 1 D);

Algobid - 20 e 30 compresse da 375 mg (codici 024473050 e 024473062), 4, 10, 20 e 30 compresse da 250 mg (codici 024473011, 024473023, 024473035 e 024473047), registrata a nome della ditta San Carlo farmaceutici S.p.a., sita in Pomezia-Santa Palomba (Roma); decreto di decadenza n. 2 D).

Le predette specialità medicinali non possono più essere oggetto di vendita.

90A1815

Condizioni per la prescrizione delle specialità medicinali «Lorestat» e «Alredase» a base di tolrestat

Con provvedimenti datati 2 gennaio 1990, il Ministero della sanità ha autorizzato l'immissione in commercio di specialità medicinali a base di tolrestat («Lorestat» della società Recordati e «Alredase» della società Wyeth). I decreti hanno imposto sulle confezioni dei prodotti la seguente dicitura: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro antidiabetico o di specialista diabetologo, endocrinologo, internista, neurologo e geriatra».

I farmacisti, pertanto, possono spedire ricette mediche delle specialità medicinali predette soltanto se provengano direttamente dai centri o dagli specialisti sopraspecificati o se siano rilasciate dal medico curante, ma siano accompagnate dalla prescrizione dei centri o degli specialisti suddetti.

90A1833

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 17 aprile 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 aprile 1990 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 17 aprile 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 16 luglio 1990 è di L. 97,10, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 15 ottobre 1990 è di L. 94,13 e quello dei buoni a trecentosessantatre giorni con scadenza il 15 aprile 1991 è di L. 88,50, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A1852

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del primo circolo di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia prot. n. 1563 - 1/2 del 24 marzo 1988, la direttrice didattica del primo circolo di Pavia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un organo elettronico «Clavinova» CLP 300 del valore di L. 4.025.000, disposta dalla S.p.a. Monzino di Milano, importatore di strumenti musicali Yamaha, da destinare alla scuola elementare «Carducci» di Pavia per l'apprendimento della musica.

90A1817

Autorizzazione alla direzione didattica di Cava Manara ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia prot. n. 1410 - 1/2 del 10 marzo 1988, il direttore didattico di Cava Manara è stato autorizzato ad accettare un legato disposto dalla sig.ra Rosa Bocca, deceduta il 25 aprile 1983, con testamento olografo rep. n. 146196, pubblicato dal notaio dott. Onofrio Restivo di Pavia e consistente in un mezzo del ricavato dalla vendita dei beni mobili già appartenenti alla *de cuius*, quantificabile in L. 19.210.000 da destinare alla istituzione di una borsa di studio presso la scuola elementare di Cava Manara.

90A1818

Autorizzazione all'istituto tecnico nautico di Camogli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 10872 del 5 gennaio 1988, l'istituto tecnico nautico di Camogli è stato autorizzato ad accettare una donazione disposta in suo favore dalla Società Dani e C. di Genova consistente in un proiettore «Mavis» completo di programmi addestrativi già usato.

90A1819

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «V. Emanuele II» di Genova ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Genova n. 10548 del 7 dicembre 1989, l'istituto tecnico commerciale «V. Emanuele II» di Genova è stato autorizzato ad accettare un legato disposto in suo favore dal defunto Leslie Lambardi consistente in 1.000,00 $ U.S.A.

90A1820

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Natale Gaetano, assegnataria del marchio «97 PA», ha presentato copia della denuncia di furto sporta alla questura di Palermo in cui si dichiara che nel corso di una rapina sono stati sottratti, tra l'altro, tre punzoni recanti il marchio suddetto.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2229 AL	Arsor S.n.c. di Ruzzon & C.	Valenza
3002 AL	Goldmania di Zito Anna	S. Salvatore
3016 AL	Angiolini Gianluca	Valenza
300 AR	Trecentoaerre S.r.l.	Val di Chiana
654 AR	2 S S.r.l.	Arezzo
763 AR	3 F.P S.n.c. di Castellani Franco & C.	Arezzo Gragnone
12 FE	«Domino» di Naiolini Laura	Ferrara
80 FO	Orazi Raffaella	Bologna
229 GE	Scarfi Paolo	Genova
1131 MI	Dell'Orafo di Francioli Francesco	Milano
1301 MI	Zanetta Franco Mario	Milano
559 NA	Panariello Giulio	Torre del Greco
84 PV	Chiozzi Giorgio	Mortara
40 SS	Casagrande Lucia	Olbia
27 SI	Ciampini Orlando	Siena
7 TA	Massa Giuseppe	Taranto
26 TR	Luconi Giulio	Terni
63 VC	Aureli Angelo	Vercelli
1503 VI	De Stefani Amelio	Grum. Abadesse
1701 VI	Forall S.n.c. di Passuello & Gallina	Vicenza

90A1821

REGIONE MARCHE

Autorizzazione all'uso terapeutico dell'acqua minerale «Regina Coeli»

Si comunica che la società «Terme dell'Aspio S.r.l.», con sede legale in Macerata, via Morbiducci n. 21, con decreto del presidente della giunta delle Marche 17 gennaio 1990, n. 93, è stata autorizzata all'uso terapeutico dell'acqua minerale denominata «Regina Coeli», oltre che per la terapia idropinica, anche per la terapia inalatoria nella cura di malattie respiratorie e di malattie di competenza otorinolaringoiatrica.

90A1824

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 3 aprile 1990, n. 1.13-2-352, il cognome originario del sig. Miroslavo Vodopivez, nato a Capodistria il 3 marzo 1947, residente a San Dorligo della Valle, località Crociata di Prebenico n. 91, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 8 febbraio 1990, nella forma italiana di «Bevilacqua», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Milena Rušnjak, nata a Pinguente il 5 febbraio 1952 ed al figlio Lorenzo, nato a Trieste il 24 dicembre 1975.

Il sindaco di San Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

90A1825

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C S P. - Centro Servizi Polivalente S r l
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s a s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D Ebbi s n c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G B.
  Piazza V Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S F
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macalle, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41-43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 296.000**
- semestrale . . . . **L. 160.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 52.000**
- semestrale . . . . **L. 36.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 166.000**
- semestrale . . . . **L. 88.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 52.000**
- semestrale . . . . **L. 36.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 166.000**
- semestrale . . . . **L. 90.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 556.000**
- semestrale . . . . **L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . **L. 1.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . **L. 2.400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.100**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 100.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 60.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . **L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 255.000**

Abbonamento semestrale . . . . **L. 155.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 9 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000